



## FISCALITÀ SULLA CASA IN ITALIA

### I BENEFICI ANCHE AI PROPRIETARI DI PIÙ IMMOBILI

Nell'applicazione dei benefici fiscali (IMU-TASI-TARI) sulla casa in Italia ai pensionati italiani iscritti all'AIRE - previsti dall'articolo 9-bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 - vi sono stati alcuni Comuni italiani che non hanno riconosciuto tali benefici a quanti erano proprietari in Italia di più immobili, anche se tenuti a propria disposizione (quindi non affittati), dando una loro particolare interpretazione alla frase "(..) è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare (..)" contenuta nel primo comma del citato Decreto Legge.

Sollecitati dalla UIM, perché in disaccordo con questa interpretazione restrittiva della legge, i **Deputati del PD eletti nella Circonscrizione Estero hanno quindi richiesto un chiarimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)**. Chiarimento che il MEF ha trasmesso agli interroganti lo scorso 5 novembre. Ebbene - come scrive il MEF nella sua risposta - la UIM aveva ragione poiché **i benefici in questione spettano anche a quei pensionati proprietari di più immobili, i quali devono semplicemente stabilire su quale degli immobili posseduti chiederne l'applicazione**. Pertanto tutti quei pensionati iscritti all'AIRE, proprietari di più immobili, che si sono visti negare dal loro Comune i benefici fiscali sulla casa potranno richiederli nuovamente ed in caso di reiterato rifiuto contattare il **CAF UIL** più vicino.

#### **Art. 9-bis del DECRETO LEGGE 28 marzo 2014, n. 47**

1. - All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 è **considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare** posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

2. - Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

3. - Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Dino Nardi - Coordinatore UIM Europa (uimeuropa@bluewin.ch).

Zurigo, 19 novembre 2015